

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1. Oggetto del servizio	4
ART.2. Ammontare dell'appalto.....	4
ART.3. Sopralluoghi	5
ART.4. Garanzie	5
ART.5. Riduzione delle garanzie.....	6
ART.6. Spese contrattuali, imposte, tasse	6
ART.7. Obblighi assicurativi a carico dell'affidatario	7
ART.8. Subappalto - Cessione di contratto	7
ART.9. Responsabilità in materia di noleggi ecc.	7
ART.10. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	7
ART.11. Foro competente	8
ART.12. Trattamento dati.....	8
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	9
ART.13. Consegna e inizio degli interventi.....	9
ART.15. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	9
ART.16. Responsabile di coordinamento e vigilanza per la sicurezza dell'impresa.....	9
ART.17. Attrezzatura, mezzi di trasporto, operai, squadre operative	9
ART.18. Specifiche dei macchinari	10
ART.19. Programmazione ed esecuzione delle attività di taglio dell'erba.....	11
ART.20. Ordini di servizio.....	11
ART.21. Proroghe	11
ART.22. Prezzi.....	11
ART.23. Revisione prezzi	12
ART.24. Rimozione e smaltimento materiale di risulta	12
ART.25. Pagamenti.....	12
ART.26. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	13
ART.27. Tracciabilità dei pagamenti.....	13
ART.28. Cessione del contratto e cessione dei crediti	14

ART.29.	Disposizioni riguardanti il personale	14
ART.30.	Regolarità del servizio – controlli – penalità.....	15
ART.31.	Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio dei lavori	16
ART.32.	Certificato finale di adempimento del servizio	17
ART.33.	Custodia	17
ART.34.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	18
SPECIFICHE TECNICHE		19
ART.35.	Attività oggetto del servizio e modalità esecutive	19
ART.36.	Attività manutentive diverse.....	21

ABBREVIAZIONI e definizioni

- Codice dei Contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE - 2014/25/UE);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo n° del 9 aprile 2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- R.U.P (Responsabile unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Dlgs 50/2016)
- Direttore dell'esecuzione (Ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016 tecnico che verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore)
- Dirigente di Servizio (Committente e colui che ha la delega alla sottoscrizione del contratto).
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto- legge 25 settembre 2002, n° 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n° 266.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1. Oggetto del servizio

1. Il servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici comunali, compresi gli asili nido deve essere svolto come descritto nel presente capitolato.
2. Per particolari esigenze il servizio potrà essere richiesto in altra zona del Comune di Rivoli non inserita negli allegati, senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese di qualsiasi genere.
3. Sono compresi nell'importo dell'appalto tutte le prestazioni, noli, forniture e provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto.
4. I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.
5. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le aree verdi oggetto del presente appalto in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

ART.2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posto a base dell'affidamento ammonta a complessivi € 207.375,00 oltre Iva come di seguito definito:

	2017	2018
IMPORTO DI GARA		
a corpo	€ 49.690,24	€ 49.690,24
a misura	€ 37.198,23	€ 70.244,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 552,00	
Imponibile	€ 87.440,47	€ 119.934,53
Iva 22%	€ 19.236,90	€ 26.385,60
TOTALE	€ 106.677,37	€ 146.320,13

2. Gli interventi verranno eseguiti sino alla concorrenza dell'importo sopraccitato.
3. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati dalla tabella di cui sopra. Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sarà applicato sulle singole voci dell'elenco prezzi relative all'esecuzione degli interventi. Gli importi di cui sopra sono da considerarsi al netto dell' IVA nella misura del 22%
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo articolo.
5. Alle singole prestazioni verranno applicati i prezzi riportati nell'allegato 1 per gli interventi a corpo e quelli riportati nell'allegato 2 per gli interventi a misura, ai quali sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dell'impresa aggiudicatrice. I risparmi ottenuti dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo degli interventi a corpo di cui al comma precedente saranno automaticamente utilizzati per interventi a misura nel limite finanziario dell'importo a base di gara.
6. Le aree oggetto dell'appalto con indicazione dell'estensione delle aree verdi e relativa descrizione degli elementi verdi verticali, le prestazioni da effettuarsi a corpo sono elencati negli allegati. Il corrispettivo delle prestazioni a corpo (estensione delle superfici a verde e relativa descrizione/composizione degli altri elementi a verde presenti (cespugli, siepi, etc)), è a corpo economico unico e non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità ivi indicate.
7. Le prestazioni potranno subire delle variazioni, sia per le singole quantità che nei rispettivi rapporti, qualora, per sopravvenute necessità o situazioni attualmente non prevedibili ed anche in relazione alle

condizioni climatiche ed ambientali, l'Ente appaltante si trovasse nella necessità di incrementare o decrementare le aree a verde da mantenere e le quantità stesse, o modificare alcune prestazioni incluse negli interventi a corpo. In tali casi l'Appaltatore sarà obbligato, entro i limiti di cui all'art. 106 comma 12 – del codice dei contratti, ad assoggettarsi a tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Capitolato o, per le voci non elencate, ai prezzi di riferimento del prezzario Assoverde ultima edizione e per quanto non ivi compreso nel vigente prezzario Regione Piemonte, con la riduzione fissa su tutte le voci in essi contenute come definita dal presente capitolato.

8. Nessuna variazione al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente concordata dal D.E. ed autorizzata dalla Stazione appaltante.
9. In relazione a quanto disposto dall'art. 48 - comma 2 - del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la prestazione oggetto del presente appalto è unica e non è possibile distinguere tra prestazione principale e prestazione secondaria.
10. In caso di discordanza tra i documenti e allegati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ART.3. Sopralluoghi

1. Prima della presentazione dell'offerta, le imprese agricole potranno effettuare, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi ritenuti necessari al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive del servizio e potranno altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.
2. Si intende che con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente riconosce di aver esaminato e di essersi resa pienamente edotta dell'ambito in cui dovrà essere eseguito il servizio e anche di tutte le attuali e prevedibili circostanze che possano influire sull'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto. L'Impresa non potrà quindi sollevare eccezioni, dopo la presentazione dell'offerta, per mancata o errata o insufficiente conoscenza di condizioni, per l'insorgere di fatti o elementi non valutati o valutati insufficientemente.

ART.4. Garanzie

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Dlgs 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

2. Ai sensi dell'articolo 103 del Dlgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Dlgs 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante

l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016.
8. Ai sensi dell'articolo 103 del Dlgs 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

ART.5. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 84 e 93 del Dlgs 50/2016 l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Dlgs 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

ART.6. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che qui si riporta: “ il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”, pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario del contratto dovrà essere munito di firma digitale.
2. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli interventi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione degli interventi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sugli interventi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.7. Obblighi assicurativi a carico dell'affidatario

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 150.000,00 .
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del Dlgs 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati

ART.8. Subappalto - Cessione di contratto

1. Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.
2. E' escluso la cessione del contratto. La cessione del credito è ammessa nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART.9. Responsabilità in materia di noleggi ecc.

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per la presenza di macchinari, delle attrezzature noleggate e del personale in ogni caso presente nel cantiere.

ART.10. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore di esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a perfetta regola d'arte;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) la pulizia del area di intervento e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - d) la richiesta di ordinanze di limitazione del transito veicolare e la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di transenne e di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; La cartellonistica, se prevista, dovrà essere ben visibile, fissata al suolo e con caratteri di adeguata grandezza, nel rispetto del codice della strada e del suo regolamento d'attuazione.
 - e) l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza degli interventi.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione degli interventi, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente agli interventi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.11. Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Torino.

ART.12. Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Comune di Rivoli esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Comune di Rivoli.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.13. Consegna e inizio degli interventi

L'avvio delle prestazioni oggetto del contratto di appalto sarà disposto con apposito verbale, a seguito della stipula del contratto, redatto in doppio esemplare, sottoscritto in contraddittorio dal D.E. e dall'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

ART.14. Termini per l'ultimazione degli interventi

1. Tutte le operazioni compresi nell'appalto dovranno concludersi entro il 31/12/2018. E' facoltà dell'Amministrazione e del D.E. imporre limiti temporali di inizio e fine lavori per ogni singola lavorazione.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei termini di esecuzione degli interventi che di volta in volta gli verrà trasmesso dal Direttore di esecuzione.

ART.15. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche degli interventi da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di servizio assicura l'organizzazione e la gestione tecnica.
5. Ogni variazione di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

ART.16. Responsabile di coordinamento e vigilanza per la sicurezza dell'impresa

1. La ditta aggiudicataria deve nominare dopo l'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio il Responsabile di Coordinamento e Vigilanza (Referente) che si rapporti con il Committente del Comune di Rivoli per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro riguardo i rischi specifici della attività propria dell'appaltatore, per le possibili problematiche e interferenze emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del POS/PSS.

ART.17. Attrezzatura, mezzi di trasporto, operai, squadre operative

1. Le ditte aggiudicatarie dovranno essere in grado di fornire, qualora fosse loro richiesto e per prestazioni sia a corpo che a misura - ed entro le 24 ore dalla richiesta – i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida, i cui oneri sono ricompresi nell'importo contrattuale, senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto della Città.
 - n. 1 Autobotte di capacità non inferiore a mc 4
 - n. 1 Pala meccanica gommata con retroescavatore (HP 80)
 - n. 2 Autocarro cabinato portata fino a ql.17
 - n. 2 Autocarro ribaltabile oltre ql 80
 - n. 1 Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno ql. 4
 - n. 2 Motocoltivatore non inferiore a 8 HP

- n. 3 Motosega a catena non inferiore a cm 45
 - n. 3 Decespugliatore a disco o a filo di nylon
 - n. 1 soffiatore/aspiratore
 - n. 1 scortecciatore pialla
 - n. 2 sramatore compreso di asta telescopica Sistema spalleggiato
 - n. 1 Reciprocatore a disco
 - n. 1 Motocompressore min. 2000 l.
 - n. 1 Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw n. 1
 - n. 1 Gruppo utensili elettrici vari per squadra
 - n. 3 Tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45
 - n. 1 Motofalciatrice non inferiore a 8 HP
 - n. 2 Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm 50 con raccoglitore
 - n. 2 Tosatrice a lama rotante con taglio da cm 50 con raccoglitore
 - n. 1 Trattore non inferiore a 75 HP attrezzato a richiesta del R.T. con trinciastocchi, fresa, cippatrice, radiprato, radiprato autocaricante, carotatrice per rimozione ceppaie
 - n. 1 Trattore non inferiore a 100 HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o radiprato per lo sfalcio dell'erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate
 - n. 1 Autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore di altezza non inferiore a mt. 12
 - n. 1 Carotatrice per la rigenerazione di tappeti erbosi
 - n. 4 Motoseghe a catena non inferiore a cm. 45
 - n. 1 Cippatrice
 - n. 1 Carotatrice o fresa per la rimozione delle ceppaie
2. Tutte le attrezzature per l'esecuzione degli interventi descritti nel presente e nel precedente articolo dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, omologazione ed autorizzazioni comunque prescritte. Tutti gli automezzi impiegati nel servizio dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalla normativa vigente.
 3. La ditta aggiudicataria dovranno garantire almeno **n. 3 squadre operative indipendenti**, composte da almeno 2 addetti ciascuna di adeguata professionalità e un autista, contemporaneamente presenti sul territorio. Al fine di evitare ogni possibile interferenza con il personale della scuola e gli alunni, **gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti in totale assenza di attività scolastica** (dalle ore 17.00 in poi e nei giorni di sabato e/o domenica).

ART.18. Specifiche dei macchinari

1. I macchinari utilizzati, per l'esecuzione delle lavorazioni, devono essere equipaggiate con una targhetta d'identificazione riportante, in maniera leggibile ed indelebile, le seguenti informazioni:
 - Nome del fabbricante e suo indirizzo;
 - Marcatura CE;
 - Designazione della serie o del tipo;
 - Numero di matricola;
 - Anno di costruzione.
2. Inoltre, per ciascuna macchina, deve essere disponibile un manuale d'utilizzo e di manutenzione, riportante le principali istruzioni:
 - Riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie, eventualmente
 - completate con le indicazioni atte a facilitare la manutenzione, quali, ad esempio, l'indirizzo dei
 - riparatori e dell'importatore;

- Condizioni d'utilizzo previste per ogni dato tipo di macchina;
- Mansioni per le quali sia maggiormente indicato l'utilizzo d'una data tipologia di macchina;
- Attivazione del macchinario;
- Modalità d'utilizzo e d'applicazione;
- Trasporto del macchinario e degli eventuali elementi separati che lo costituiscono;
- Peso della macchina e degli eventuali elementi separati;
- Installazione del macchinario;
- Operazioni di montaggio e smontaggio;
- Regolazione dell'intensità o delle applicazioni dello strumento;
- Manutenzioni e riparazioni;
- Istruzioni generali per l'addestramento;
- Caratteristiche salienti degli utensili installabili sul macchinario.

ART.19. Programmazione ed esecuzione delle attività di taglio dell'erba

1. Il calendario esecutivo degli interventi di taglio dell'erba verrà stabilito in funzione delle necessità dell'Ente appaltante sulla base delle condizioni climatiche e del cronoprogramma allegato al presente capitolato.
2. E' facoltà dell'Appaltatore fornire al D.E. un programma alternativo di intervento, garantendo le condizioni minime indicate nel precedente articolo, mantenendo una sequenza temporale di esecuzione tale da assicurare la stessa periodicità per gli sfalci successivi.
3. In base al programma suddetto ed in relazione alle necessità manutentive di ciascuna area verde il D.E., tenuto anche conto del periodo stagionale e delle condizioni climatiche, disporrà la esecuzione delle attività manutentive indicando le date di inizio ed il tempo utile per la loro conclusione.
4. Entro i 7 giorni successivi alla esecuzione degli interventi l'Appaltatore trasmetterà al D.E. il rendiconto delle attività svolte.

ART.20. Ordini di servizio

1. Gli ordini emessi dal Direttore dell'esecuzione del servizio saranno trasmessi a mezzo posta elettronica o brevi manu; il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continuativi dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nell'articolo delle penali.

ART.21. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
2. La richiesta è presentata al direttore di esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore di esecuzione.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART.22. Prezzi

1. L'assunzione del servizio appaltato implica la perfetta conoscenza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto e disciplinate dal presente capitolato, nonché di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione delle attività manutentive che ne costituiscono l'oggetto ed, in generale, di tutte le circostanze che possono aver influito sulle valutazioni da lui stesso effettuate per consentire il ribasso offerto in sede di gara.

2. Alle singole prestazioni a corpo verranno applicati i prezzi riportati negli allegati, come descritti nei precedenti articoli, a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dell'impresa aggiudicatrice.
3. L'appalto sarà gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite.
4. Alle singole prestazioni vengono applicati i prezzi del Prezziario Assoverde edizione 2013-2014 con una riduzione fissa del 20% per gli interventi a corpo e con una riduzione fissa del 30% per gli interventi a misura.
5. Il "taglio dell'erba" sarà eseguito sino alla concorrenza del numero di interventi previsti, salvo variazioni, possibili anche su singole aree, dovute alle condizioni di crescita in relazione alle condizioni meteorologiche o ad altre motivazioni indicate nel presente Capitolato.
6. Nel caso di variazioni (anche su singole aree) in più del numero di interventi richiesti, questi dovranno essere eseguiti al prezzo di contratto, mentre se il numero di interventi dovesse essere inferiore rispetto al numero sopra indicato, per eventi atmosferici avversi, cause di forza maggiore o perché, a giudizio insindacabile del D.E., non ritenuti necessari, nulla sarà dovuto all'Appaltatore se non per quelli effettivamente svolti.
7. Qualora un idoneo prezzo non fosse reperibile neppure nel prezziario sopra elencato esso sarà concordato tra l'Appaltatore ed il D.E., su cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
8. Ogni onere di raccolta, carico, trasporto in discarica autorizzata e oneri di smaltimento dei materiali vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) e di eventuali rifiuti presenti nelle aree oggetto d'intervento saranno a carico dell'Appaltatore ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall'offerta presentata.

ART.23. Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART.24. Rimozione e smaltimento materiale di risulta

Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto il costo del trasporto e dello smaltimento presso una PP. DD dei materiali di risulta (legno, ramaglie, etc) è ricompresa nell'importo contrattuale. Pertanto nulla è dovuto alla ditta appaltatrice per quanto riguarda rimozione, raccolta ed allontanamento e oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta dalle operazioni di cui al presente appalto, con trasporto degli stessi a smaltimento secondo le modalità di legge, in discarica autorizzata o presso impianti di compostaggio trasmettendo copia della IV copia del formulario al Comune di Rivoli.

ART.25. Pagamenti

1. Il corrispettivo per le attività svolte sarà corrisposto in due rate per gli interventi a corpo per un importo pari ad 1/2 dell'ammontare complessivo dell'importo contrattuale annuo a corpo, previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e presentazione di regolare fattura:
1° ANNO: mese luglio/dicembre
2° ANNO: mese luglio/dicembre.
2. Il corrispettivo per le attività a misura, qualora richieste dal D.E., sarà corrisposto ad esecuzione degli interventi via via richiesti al raggiungimento dell'importo di € 10.000,00 Iva esclusa, previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e presentazione di regolare fattura.
3. I pagamenti potranno avvenire unicamente previa verifica, da parte del D.E., della conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini contrattualmente stabiliti.
4. Le fatture di cui sopra saranno ammesse al pagamento soltanto successivamente alla avvenuta verifica, con esito positivo, della verifica di conformità di cui sopra e si procederà alla loro liquidazione, se

regolari, unicamente previa acquisizione della documentazione (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

5. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, attestata dal protocollo dell'Ente appaltante, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.
6. L'esecuzione degli interventi manutentivi dovrà essere limitata all'importo contrattuale. L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore che non potrà in tal caso pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta.

ART.26. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL da parte dell'appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore.
4. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS o all'INAIL, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

ART.27. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

- all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. La cessione del credito deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata con apposita Determinazione Dirigenziale.

ART.29. Disposizioni riguardanti il personale

1. Prima dell'avvio delle attività l'Appaltatore è tenuto a fornire la seguente documentazione relativa al personale impiegato nella loro esecuzione:
 - copia dell'estratto del libro matricola;
 - elenco nominativo corredato, per ogni lavoratore, dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
 - copia delle schede professionali (ex libretti di lavoro).
 - elenco degli addetti che si intendono utilizzare suddivisi per scuola.

2. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.
3. Prima dell'avvio delle attività appaltate l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante il nominativo di un proprio rappresentante responsabile, al quale possa essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento relativo allo svolgimento delle attività stesse. Tale persona, di adeguata competenza ed investita dei necessari poteri decisionali, durante lo svolgimento delle operazioni manutentive oggetto dell'appalto assicurerà la reperibilità telefonica al fine di intervenire celermente sul luogo di esecuzione su richiesta del D.E. o, in sua assenza, del personale assegnato all'ufficio manutenzione.
4. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs 81/2008 il personale dell'Appaltatore addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino aziendale di riconoscimento, da mantenere sempre in vista, con fotografia e riportante i dati dell'impresa appaltatrice, il proprio nominativo ed il numero di matricola.
5. Durante lo svolgimento delle attività oggetto del servizio appaltato, il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare un contegno improntato alla massima diligenza, riservatezza, correttezza ed irrepreensibilità, evitando qualsiasi disturbo o intralcio alle attività svolte nei plessi scolastici; dovrà osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal proprio datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale ed utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) dei quali sarà stato dotato dallo stesso datore di lavoro.
6. Sarà facoltà dell'Ente appaltante richiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopra indicati.
7. Di ogni danneggiamento causato a beni dell'Ente appaltante o di terzi è responsabile l'Appaltatore; in tale evenienza l'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva, che l'Appaltatore provvederà immediatamente a reintegrare.
8. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi azione proposta direttamente nei suoi confronti da parte dei dipendenti dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'art. 1676 C.C. , come si obbliga a mantenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.
9. L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle eventuali ditte subappaltatrici.
10. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.
11. L'Appaltatore dovrà essere in regola, se tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART.30. Regolarità del servizio – controlli – penalità

1. L'Appaltatore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione delle attività manutentive indicate nel presente Capitolato, nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.
2. L'Appaltatore riconosce all'Ente appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, o in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle attività manutentive stesse e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte.
3. Qualora fosse riscontrata una non corretta esecuzione della prestazione l'appaltatore è obbligato alla ripetizione dell'intervento su indicazione del D.E. senza aver diritto ad alcun riconoscimento economico. In caso di ritardo nella ripetizione della prestazione verranno applicate le sanzioni di cui al successivo comma.
4. Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni appaltate, l'Ente appaltante ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore procedendo, salvo comprovata dimostrazione che l'inadempienza non è attribuibile all'Appaltatore, le cui controdeduzioni dovranno pervenire al D.E. entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione all'applicazione della penalità che è stabilita nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

- per ritardo nell'inizio, nell'ultimazione o per mancato completamento, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, della prestazione entro il termine temporale indicato negli ordini di servizio impartiti dal D.E per ciascun intervento/prestazione = 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo a partire dallo scadere di quanto stabilito nel successivo articolo "Ordini di servizio".
 - per mancata esecuzione del servizio €= costo del servizio non eseguito oltre ad una penale fissa di € 200,00.
5. Nel caso in cui gli inadempimenti determinino, a giudizio del D.E., una situazione di pericolo per la incolumità o la salute delle persone, o da essi derivi una qualunque contestazione da parte di Enti preposti alle verifiche in materia di sicurezza e di igiene (A.S.L., ecc.), le penalità di cui sopra saranno raddoppiate.
 6. In presenza delle suddette inadempienze l'Ente appaltante, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro fornitore, con addebito all'Appaltatore del costo emergente.
 7. Le penali applicate, che possono cumulare sino all'ammontare massimo del 10 per cento dell'ammontare netto del contratto, saranno detratte dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore previa contestazione-comunicazione scritta del D.E.
 8. Per gli inadempimenti contrattuali e per i danni che ne dovessero derivare, l'Ente appaltante potrà inoltre rivalersi sulla cauzione definitiva (il cui massimale in tal caso dovrà essere prontamente reintegrato), fatto impregiudicato il diritto di adire legalmente, nelle competenti sedi, per ottenere il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione stessa o di mancato pagamento da parte del garante.

ART.31. Risoluzione del contratto- Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Dlgs 50/2016;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza (se nominato);
 - g. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, contesta gli addebiti e assegna

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento lo stato di avanzamento del servizio.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle prestazioni di completamento;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle prestazioni alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

ART.32. Certificato finale di adempimento del servizio

1. Al termine del servizio, e dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore dell'esecuzione, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il "Certificato finale di adempimento del servizio".
2. L'emissione del "Certificato finale di adempimento del servizio" avverrà entro 3 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio. A avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato, potranno essere sbloccate le garanzie di contratto.
3. Redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso il certificato di regolare adempimento del servizio, verrà liquidata l'ultimo rateo di pagamento.

ART.33. Custodia

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela delle aree esterne delle scuole, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante per tutta la durata dell'intervento.

ART.34. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

SPECIFICHE TECNICHE

I lavori dovranno eseguirsi in assenza di attività didattica (**nei giorni feriali dalle ore 18.00 in poi e nei giorni di sabato e domenica**) senza alcun riconoscimento economico di maggiorazione.

ART.35. Attività oggetto del servizio e modalità esecutive

1. Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

- a) **“Taglio dell'erba”**, per il quale si intende l'esecuzione dell'insieme delle seguenti operazioni:
- taglio nelle aree inerbite (taglio dei tappeti erbosi), previa raccolta degli eventuali rifiuti sparsi;
 - rifilatura dei bordi di aiuole, delimitate da qualsivoglia tipo di cordolatura, manufatto o struttura;
 - rifinitura del taglio alla base di alberi, siepi e cespugli;
 - eliminazione di foglie, sterpaglie e vegetazione spontanea e delle erbe infestanti dai percorsi e dalle aree di transito e/o sosta, dalle aree attrezzate per lo sport ecc..., in particolare laddove la loro presenza costituisca intralcio od ostacolo per l'agevole utilizzo delle vie di fuga-uscite di sicurezza degli edifici;
 - rimozione, raccolta ed allontanamento dei materiali di risulta dalle operazioni di cui sopra, con trasporto degli stessi a smaltimento secondo le modalità di legge, in discarica autorizzata o presso impianti di compostaggio trasmettendo copia della IV copia del formulario al Comune di Rivoli;
 - pulizia dei percorsi pedonali, delle stradine, delle piazzole, ecc... ed, in particolare, delle caditoie, delle griglie e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (interne alle aree di pertinenza degli edifici scolastici) e dei marciapiedi perimetrali esterni, da eventuali materiali di risulta sparsi durante le operazioni di cui sopra.

Modalità esecutive:

Nell'arco di ciascun anno **sono previsti n. 7 (sette) tagli all'anno**. A seconda del tipo di inerbimento (prato o tappeto erboso), delle caratteristiche morfologiche e dimensionali delle aree e del momento di esecuzione delle operazioni manutentive (situazioni del suolo, periodo stagionale e condizioni climatiche), l'Appaltatore metterà a disposizione la manodopera e le attrezzature (mototrasattrice, trattore a barra falciante, decespugliatore, ecc...) necessarie per dare il taglio dell'erba, qualunque sia il suo stato di crescita, idoneamente eseguito ad altezza adeguata secondo le indicazioni del D.E. e nel termine temporale da esso stabilito. Ultime le operazioni, qualora la raccolta dell'erba tagliata non sia già avvenuta con le macchine impiegate per il taglio, l'Appaltatore provvederà a raccogliere il materiale di risulta mediante rastrellatura, senza arrecare danno alla cotica erbosa. Per evitare la putrescenza dei materiali di risulta e/o danni al tappeto erboso, le operazioni di rimozione e di allontanamento degli stessi dovranno essere eseguite **obbligatoriamente** nella stessa giornata di ultimazione delle attività in ciascuna area verde, così come dovrà provvedersi alla pulizia dei percorsi transitabili dai materiali di risulta eventualmente sparsi apponendo la necessaria segnaletica di avviso per gli utenti. In presenza di superfici pavimentate (percorsi pedonali, vialetti, strade interne, ecc...) si dovrà provvedere alla raccolta dei materiali di risulta mediante apparecchiature aspiranti ed alla successiva pulizia, se occorrente, mediante idonea attrezzatura manuale.

In nessun caso, neppure temporaneamente, i materiali di risulta potranno essere accumulati in corrispondenza od in prossimità delle uscite di sicurezza dagli edifici nè lungo i percorsi transitabili.

Gli eventuali rifiuti urbani o assimilabili agli urbani raccolti durante le operazioni di taglio dell'erba saranno conferiti, in relazione alle quantità, negli appositi contenitori presenti nella scuola o presso gli ecocentri comunali. La eventuale presenza di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovrà

essere prontamente segnalata dall'Appaltatore al D.E., per la assunzione dei necessari provvedimenti finalizzati allo smaltimento.

Ogni onere di raccolta, carico, trasporto e oneri di smaltimento presso centri autorizzati dei materiali di risulta dalle operazioni di "taglio erba", sarà a carico dell'Appaltatore ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall'offerta presentata. A consuntivo l'appaltatore dovrà consegnare la IV° copia del formulario o altro documento attestante il riutilizzo degli sfalci. In linea generale l'Appaltatore avrà la facoltà di svolgere le attività di taglio dell'erba nel modo che riterrà più opportuno per la buona riuscita degli interventi e per la loro ultimazione nel minor tempo possibile e, comunque, entro il termine assegnato, restando esso il solo responsabile dell'andamento e della corretta esecuzione delle stesse. L'Appaltatore sarà altresì il solo responsabile relativamente alle attrezzature ed ai mezzi d'opera impiegati, il cui numero, tipo e potenzialità operativa dovrà sempre adeguato in funzione delle necessità. L'Ente appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sugli interventi in corso di esecuzione, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dall'Appaltatore ed anche sulla efficienza e rispondenza delle attrezzature e dei mezzi d'opera alle specifiche norme in materia di sicurezza, senza che l'Appaltatore possa opporre diniego. Le verifiche ed i controlli non escludono né riducono le responsabilità dell'Appaltatore e non determinano l'insorgenza, in capo ad esso, di alcun ulteriore diritto salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato, né determinano alcuna preclusione in capo all'Ente appaltante.

- b) **“Potature” di siepi**, arbusti e cespugli, isolati o in macchie, finalizzata a ridurre la forma ed il volume della pianta come voluto, su tutti le siepi, arbusti e cespugli presenti nelle aree di pertinenza delle scuole.

Modalità esecutive

Le operazioni di cui sopra potranno essere eseguite utilizzando gli strumenti e mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni, purché idonei per la finalità e la buona riuscita degli interventi senza causare danneggiamenti alle piante. In caso di interventi necessari per ridurre eccezionalmente le dimensioni della vegetazione per motivi di sicurezza o per esigenze di transito nei percorsi interni o per evitare accrescimenti occupanti aree esterne agli edifici scolastici (marciapiedi perimetrali, strade, ecc...), l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti dal presente Capitolato. Ultimate le operazioni di "potatura" tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto dall'Appaltatore e, previa esecuzione di adeguata riduzione dimensionale dei pezzi e/o eventuale cippatura, prontamente allontanato dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici con trasportato nei centri di smaltimento autorizzati. Ogni onere di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dalle operazioni di "potatura" sarà a carico dell'Appaltatore, ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall'offerta presentata. L'Ente appaltante potrà accertare, in qualsiasi momento, l'avvenuto smaltimento nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche mediante la verifica della specifica documentazione comprovante che l'Appaltatore sarà tenuto ad acquisire ed esibire. In nessun caso, neppure temporaneamente, i materiali di risulta potranno essere accumulati in corrispondenza od in prossimità delle uscite di sicurezza dagli edifici nè lungo i percorsi transitabili.

- c) **diserbo dei marciapiedi e dei bordi di percorsi transitabili**, da effettuarsi esclusivamente con prodotti autorizzati (dei quali l'Appaltatore dovrà produrre le relative schede tecniche) ad opera di personale abilitato, munito dei necessari D.P.I.

Modalità esecutive

Si intendono e definiscono erbe infestanti tutte le associazioni vegetali che nascono dove non sono desiderate riducendo conseguentemente il decoro e la vivibilità delle aree pubbliche, provocando inoltre danni per frantumazione fessurizzazione dei manufatti stessi. Le aree oggetto a trattamento di diserbo sono aree pavimentate interne al lotto afferente alle scuole. Per il trattamento di diserbo devono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari (conformi ai regolamenti comunali

vigenti in materia) che in etichetta prevedano lo specifico impiego in aree extra agricole (dei quali l'Appaltatore dovrà produrre le relative schede tecniche) e devono rispettare le modalità di applicazione specificatamente indicate. Tutti i prodotti impiegati dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente. Il personale addetto alle operazioni di preparazione del prodotto fitosanitario ed all'impiego dello stesso deve avere specifica preparazione professionale e deve essere titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25 del DPR 290/2001 e s.m.i., munito dei necessari D.P.I. Prima di ciascun intervento la ditta dovrà provvedere ad una adeguata e visibile segnalazione indicando il giorno, periodo orario, tipologia prodotti impiegati e modalità tecnica di dispersione del diserbante e, in relazione alla specifica situazione, ad una delimitazione delle stesse con adeguata segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale e la sicurezza dei lavoratori. Le operazioni dovranno essere eseguite in fasce orarie di minor transito e presenza persone. La distribuzione dei prodotti dovrà avvenire con macchine e attrezzature studiate appositamente per assicurare un buon risultato e tali da garantire la non dispersione dei prodotti in aree da non trattare e l'assenza di "deriva" anche in presenza di vento. Prima dell'inizio dei trattamenti la ditta dovrà produrre idonea documentazione attestante che tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la distribuzione dei diserbanti sono state sottoposte a periodica verifica e manutenzione in modo da garantire il corretto funzionamento delle parti meccaniche ed un'appropriata distribuzione delle miscele durante il trattamento, nonché la perfetta tenuta dei raccordi, dei tubi e delle guarnizioni al fine di impedire gocciolamenti della miscela. La Distribuzione dovrà essere effettuata utilizzando attrezzature meccaniche a bassa dispersione (ugelli a ventaglio, campana di protezione) che consentano un'emissione della miscela del prodotto fitosanitario quanto più localizzata possibile, al fine di evitare fenomeni di deriva, a tutela della salute fisica delle persone e per rispettare i nuclei abitativi, le eventuali colture circostanti e l'ambiente in generale. E' vietato l'impiego di diserbanti con il mezzo aereo. Il lavaggio delle attrezzature impiegate a fine trattamento non deve essere effettuato su aree pubbliche ma in aree adeguate e attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui ed evitarne lo spandimento incontrollato. Le conseguenti acque di lavaggio, i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e, gli eventuali residui di miscela e quanto altro possa costituire fonte di inquinamento devono essere smaltiti conformemente a quanto stabilito nella vigente normativa in materia Dlgs 152/2006 e s.m.i. Il prodotto deve essere distribuito con la seguente modalità:

- il trattamento si intende su entrambi i lati del vialetto pedonale e/o carrabile
- una passata per una larghezza media di 100 cm lungo il ciglio di delimitazione dall'area verde compresi marciapiede e muretti fino ad 1 metro di altezza (se presenti);
- i trattamenti potranno anche essere discontinui, ossia limitato ai soli tratti o area invasi da erbe infestanti.
- successiva operazione di sfalcio, carico e trasporto con successivo smaltimento dei seccumi conforme alle norme di sicurezza presso discarica autorizzata;
- impiego di sostanze diserbanti e di antigerminanti a norma di legge, che garantiscono ad un tempo l'innocuità delle sospensioni erbicide per le persone, animali, alberate ed autovetture ed il raggiungimento di risultati soddisfacenti;
- la preventiva posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e gli utenti degli edifici scolastici;
- asportazione e smaltimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica o manuale, successivamente alla inattivazione mediante trattamento con erbicida antigerminante, registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanità e dalle ASL.

Il prezzo unitario della prestazione è applicato moltiplicando la superficie da trattare alla % fissa di inerbimento pari al 50%. Il prezzo indicato sono per servizio compiuto, compreso prodotto diserbante e rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

ART.36. Attività manutentive diverse

1. Attività manutentive diverse

Nell'ambito della esecuzione del contratto, in caso di necessità l'Ente appaltante potrà eventualmente richiedere entro i limiti di spesa contrattuali per gli interventi a misura o anche in parziale sostituzione delle attività descritte per le prestazioni a corpo. I Prezzi unitari indicati nell'allegato o che verranno reperite dal prezzario (con la riduzione del 20%) sono da intendersi sempre per servizio compiuto, compreso ogni onere per noli, attrezzature, prodotti etc. e rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

- ‘Potature - Spalature – Spollanature di alberi, da eseguirsi su indicazione del D.E., Gli interventi richiesti sono i seguenti:
 - spalatura, mediante asportazione completa dei rami all'inserzione del fusto;
 - potatura di mantenimento, consistente nell'asportazione dei rami troppo sviluppati e/o vigorosi e/o , riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami;
 - potatura di contenimento, finalizzata al dimensionamento della pianta e/o nella riduzione dell'altezza pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente circostante;
 - potatura di risanamento, da eseguirsi straordinariamente in presenza di deperimenti di varia natura oppure di stabilità precaria della pianta;

Modalità esecutive

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite con uso di idonee attrezzature, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'impiego di piattaforma/cestello elevatore. Le zone oggetto di tali interventi manutentivi dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate, se necessario, per impedire l'avvicinamento da parte di soggetti non addetti ai lavori.

- taglio dei polloni e dei succhioni delle specie arboree presenti nelle aree a verde pertinenti agli edifici scolastici, consistente nella recisione con taglio netto del ricaccio nel punto di inserzione al tronco.

Modalità esecutive

Le operazioni di cui sopra potranno essere eseguite utilizzando gli strumenti e mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni, purché idonei per la finalità e la buona riuscita degli interventi senza causare danneggiamenti alle piante ed in particolare la corteccia.

- abbattimento di alberi isolati e rimozione ceppaie, esclusivamente in casi di necessità per la salvaguardia della incolumità delle persone e/o per scongiurare qualsivoglia pericolo.

Modalità esecutive

L'abbattimento di essenze arboree morte, colpite da malattia non curabile e comunque potenzialmente pericolose, sarà effettuato utilizzando le idonee attrezzature e i D.P.I. necessari, adottando tutti gli accorgimenti per salvaguardare l'incolumità delle persone ed evitare danni ai manufatti ed alle strutture esistenti nelle vicinanze, in relazione ai quali l'Appaltatore sarà il solo responsabile, rimanendone totalmente sollevato l'Ente appaltante. Ultimate le operazioni di abbattimento il D.E. potrà richiedere anche la estirpazione della ceppaia e la eventuale esecuzione di ogni ulteriore connesso intervento che si rendesse necessario per la salvaguardia della sicurezza degli utenti delle aree verdi. In caso di non rimozione della ceppaia l'operazione di taglio dovrà essere eseguita in sicurezza modo tale il moncone di tronco rimanente non costituisca pericolo anche occulto.

- posa a dimora di nuovi alberi, siepi e cespugli;
- rimozione di rami secchi caduti al suolo (esclusa la rimozione in caso di operazione di potatura o spalatura);
- innaffiatura di alberi, siepi e cespugli;

2. In ogni caso per tutti gli interventi previsti e richiesti a norma del presente capitolato, si intendono a carico del soggetto aggiudicatario e quindi contrattualmente pattuito nei singoli prezzi unitari per gli interventi sia corpo che a misura i seguenti oneri:
- trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti vegetali e non prodotti;
 - trasporto in discarica autorizzata e oneri di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti, erba, arbusti, vegetazione varia);
 - attrezzi e opere provvisionali e quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
 - la pulizia immediata del luogo ove sono eseguiti gli interventi nonché dei siti di accesso, con particolare pulizia delle eventuali griglie e/o caditoie presenti;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori dei servizi d'acqua, energia elettrica, gas e fognatura necessari per l'esecuzione degli interventi, nonché gli eventuali consumi dipendenti da codesti servizi;
 - la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e segnalazione nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza. L'aggiudicatario sarà comunque responsabile verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia;
 - costi del lavoro e della sicurezza;
 - l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti in materia di prevenzioni infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'aggiudicatario, restandone sollevata il Comune di Rivoli, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni;
 - fornitura posa segnaletica provvisoria se necessaria (divieti di sosta/transito/pericolo ecc...) nelle aree interessate dall'intervento.
3. L'aggiudicatario non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei servizi aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione degli interventi.